



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaInd@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaInd@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaInd@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 238 del 17 Aprile 2026

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepugliaInd@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.pugliaInd@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliaInd@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliaInd@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliaInd@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliaInd@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazioniscoppe.pugliaInd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI L.N.D.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 386 DEL 16 APRILE 2026 COPPA ITALIA DILETTANTI 2025-2026 – FASE NAZIONALE

Si pubblica in allegato il Comunicato Ufficiale n. 386 del 16 Aprile 2026 inerente all'oggetto.

2. COMUNICAZIONI C.R.

2.1. SEGRETERIA

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

SECONDA CATEGORIA

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
19/04/2026	11 R	FORTITUDO A.D.	TAF CEGLIE MESSAPICA			16:30	C.C."A.CHIAPPARA"E.A MOTTOLA(CONTRADA SPECCHIA)

COPPA PUGLIA JUNIORES UNDER 19

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
18/04/2026	1 A	TAURISANO 1939	COPERTINO CALCIO		18:00		C.COMUNALE F.BRANDOLINO E.A MELISSANO

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

ORGANICI DEFINITIVI COPPA PUGLIA

Si pubblicano di seguito gli **organici definitivi** delle Società che hanno confermato l'iscrizione ai Tornei di Coppa Puglia Allievi U17 e Giovanissimi U15 alla data di scadenza del **15 aprile 2026**.

COPPA PUGLIA ALLIEVI UNDER 17: 36 SQUADRE

1	947633	U.S.D.	ACADEMY GIOVINAZZO
2	935337	A.S.D.	ATLETICO NOCI
3	61667	A.S.D.	AVANTI ALTAMURA
4	943563	S.S.D.	BARLETTA 1922 A R.L.
5	933909	A.S.D.	CAPO DI LEUCA
6	720276	A.S.D.	CEDAS AVIO BRINDISI
7	936128	U.S.D.	CITTA DI FASANO
8	922680	A.S.D.	COSMANO SPORT FOGGIA
9	911004	A.S.D.	DIAVOLI ROSSI
10	204008	S.S.D.	ESPERIA MONOPOLI A R.L.
11	949670	S.S.D.	FIDELIS ANDRIA 2018 SRL
12	922694	A.S.D.	FOOTBALL TAVIANO
13	936105	A.S.D.	FOOTBALLITE ADELFA
14	944182	A.S.D.	GALATINA CALCIO
15	954868	SSDARL	GIOVANI CRYOS
16	952129	S.S.D.	KICK OFF ACADEMY A R.L.
17	922158	A.S.D.	KIDS CLUB CONVERSANO
18	935090	S.S.D.	LEVANTE AZZURRO S.R.L.
19	938365	A.S.D.	LEVANTE BITRITTO
20	81022	A.C.	NARDO'SRL
21	934241	A.S.D.	NICK CALCIO BARI
22	78843	A.S.D.	NOVOLI CALCIO 1942
23	932148	U.S.D.	OLIMPIA BITONTO
24	962742		ORIA CALCIO S.S.D. A R.L.
25	938708	A.S.D.	PRO CALCIO BARI
26	940759	A.S.D.	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
27	202249	A.S.D.	RED BOYS
28	915464	A.S.D.	SANTERAMO CALCIO
29	953981	A.S.D.	SAVA CALCIO
30	931653	A.S.D.	SOCCER DREAM PARABITA
31	945601	F.C.D.	SPORTING TORREMAGGIORE
32	82408	A.S.D.	TORITTO
33	932635	A.S.D.	TRANI
34	954878	A.S.D.	UNIONE CALCIO
35	944060	A.S.D.	VIRTUS CALCIO FOGGIA
36	910140	A.S.D.	WONDERFUL BARI S. SPIRITO

COPPA PUGLIA GIOVANISSIMI UNDER 15: 44 SQUADRE

1	911625	A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI
2	943932	A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO MONTE
3	720586	S.S.D.	BISCEGLIE A R.L.
4	914722	SRL	BRINDISI FOOTBALL CLUB
5	933272	A.S.D.	CALCIOMANIA
6	936128	U.S.D.	CITTA DI FASANO
7	922680	A.S.D.	COSMANO SPORT FOGGIA
8	911004	A.S.D.	DIAVOLI ROSSI
9	938316	A.S.D.	EAGLES SAN SEVERO
10	204008	S.S.D.	ESPERIA MONOPOLI A R.L.
11	938583	ACSD	ETRA BARLETTA 2008
12	932790	A.S.D.	FABRIZIO MICCOLI
13	949670	S.S.D.	FIDELIS ANDRIA 2018 SRL
14	949352	A.S.D.	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
15	922694	A.S.D.	FOOTBALL TAVIANO
16	936105	A.S.D.	FOOTBALLITE ADELFA
17	943095	A.S.D.	FREE TIME AZZURRO
18	954868	SSDARL	GIOVANI CRYOS
19	947774	S.S.D.	INVICTUS LAM ACCADEMY SRL
20	952129	S.S.D.	KICK OFF ACADEMY A R.L.
21	935090	S.S.D.	LEVANTE AZZURRO S.R.L.
22	952792	A.S.D.	LEVERANO FOOTBALL
23	947056		MOLFETTA CALCIO SSD ARL
24	953072	A.S.D.	MONOSPOLIS
25	81022	A.C.	NARDO'SRL
26	934241	A.S.D.	NICK CALCIO BARI
27	78843	A.S.D.	NOVOLI CALCIO 1942
28	914679	A.S.D.	PELLEGRINO SPORT C.5
29	954874	SSDARL	POLISPORTIVA GALATONE
30	938708	A.S.D.	PRO CALCIO BARI
31	911634	A.S.D.	REAL SAN GIOVANNI
32	202249	A.S.D.	RED BOYS
33	964165	A.S.D.	SAN GIOVANNI ROTONDO
34	953981	A.S.D.	SAVA CALCIO
35	931653	A.S.D.	SOCCER DREAM PARABITA
36	936106	A.S.D.	SOCCER TRANI
37	942078	A.S.D.	SQUINZANO CALCIO 1913
38	912565	A.S.	TRICASE A.S.D.
39	204840	A.S.D.	VIRTUS
40	944060	A.S.D.	VIRTUS CALCIO FOGGIA
41	933911	SSDARL	VIRTUS FRANCAVILLACALCIO
42	952800	A.S.D.	VIRTUS PALESE CALCIO
43	962176	A.S.D.	VIRTUS TARANTO CALCIO
44	910140	A.S.D.	WONDERFUL BARI S. SPIRITO

CALENDARIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ AGONISTICA TORNEI COPPA PUGLIA ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15

Si informano tutte le Società iscritte ai Tornei Regionali di Coppa Puglia Allievi U17 e Giovanissimi U15 che la programmazione dell'attività agonistica si svolgerà secondo il seguente calendario:

- 20 APRILE 2026** Pubblicazione gironi dei Tornei Regionali di Coppa Puglia Allievi U17 e Giovanissimi U15;
- 21 APRILE 2026** Pubblicazione calendari dei Tornei Regionali di Coppa Puglia Allievi U17 e Giovanissimi U15 e programma gare della 1^a giornata;
- 22 APRILE 2026** Termine entro il quale inviare eventuali modifiche al programma gare della 1^a giornata dei Tornei Regionali di Coppa Puglia Allievi U17 e Giovanissimi U15;
- 23 APRILE 2026** Pubblicazione delle modifiche al programma gare della 1^a giornata;
- 26 APRILE 2026** Inizio Tornei Regionali di Coppa Puglia Allievi U17 e Giovanissimi U15.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 7 Aprile 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

COPPA ITALIA DILETTANTI PROMOZIONE

Gara: A.S.D. SQUINZANO CALCIO 1913 – A.S.D. VIGOR TRANI CALCIO del 29/03/2026 (Reclamo della società A.S.D. VIGOR TRANI CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 223 del 02/04/2026 del Comitato Regionale Puglia).

Ritenuto in fatto

Con reclamo del 3 aprile 2026 l'A.S.D. Vigor Trani Calcio, a mezzo del proprio difensore Avv. Mattia Grassani, ha impugnato la decisione con cui il Giudice Sportivo del C.R. Puglia L.N.D. ha inflitto alla società la sanzione di "1 gara da disputare a porte chiuse e ammenda € 700,00", pubblicata sul C.U. 223 del 2.4.2026 e scaturita da episodi verificatisi in occasione della gara di andata della finale di *Coppa Italia Promozione* del 29 marzo 2026.

Il Giudice di prime cure ha assunto la propria decisione sulla base degli episodi descritti nelle carte ufficiali, dalle quali è emerso che la tifoseria della società Vigor Trani si è resa responsabile dell'accensione di quattro fumogeni, del lancio di una lattina di birra piena - che ha colpito il Commissario di Campo al piede - di gravi disordini al termine della gara, durante i quali sono stati danneggiati i servizi igienici del settore ospiti, lanciati pezzi di sanitari, bottiglie di vetro, pietre, fumogeni e parti di asfalto contro i tifosi avversari.

L'odierna istante, con il proprio reclamo, ha evidenziato - in primis - l'immediata e ferma dissociazione dagli incidenti che si è tradotta in comunicati sui social media, dichiarazioni pubbliche del Presidente ed una conferenza stampa - nonché con la fattiva collaborazione con le Autorità per l'individuazione dei responsabili. In punto di diritto ha lamentato l'eccessiva afflittività della sanzione in quanto, a parer proprio, il Giudice Sportivo non avrebbe adeguatamente considerato alcuni elementi del rapporto ufficiale, quali: il verificarsi degli scontri soltanto al termine del match, con le squadre già negli spogliatoi, senza interruzioni della gara; l'inadeguatezza del numero delle forze dell'ordine impiegate (6 carabinieri per 2.500 spettatori), eccettuando una carenza organizzativa da parte della società ospitante; l'immediato intervento di dirigenti e calciatori della Vigor Trani per sedare gli scontri, mettendo a rischio la propria incolumità.

Ha, inoltre, evidenziato la mancata attenzione dell'organo di primo grado rispetto alla limitata possibilità di controllo sui propri tifosi in trasferta, a differenza di quanto avviene nelle gare casalinghe; ancora, rispetto al numero limitato di responsabili - circa 10-15 persone riconducibili al gruppo "Irascibili" - a fronte di circa 500 tifosi ospiti presenti; infine, rispetto al curriculum disciplinare del sodalizio ed alle iniziative benefiche e sociali promosse dal medesimo.

Ha concluso la propria memoria chiedendo la revoca dell'obbligo di disputare la gara a porte chiuse ovvero, in subordine, la chiusura del solo settore "Gradinata" occupato dal gruppo "Irascibili" - nonché la riduzione dell'ammenda.

Con successiva memoria del 6 aprile 2026, la reclamante ha portato all'attenzione della Corte un'ulteriore - unica - questione in rito, quale l'ammissibilità, a proprio avviso, del reclamo avverso la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse.

Sul punto la difesa ha affermato che il reclamo sarebbe pienamente ammissibile, contrariamente a quanto stabilito da un possibile orientamento restrittivo, aderente alla previsione dell'art. 137, co. 3, CGS, in ragione della violazione del principio di tassatività: la norma, ha precisato la parte, elenca in modo tassativo i provvedimenti non impugnabili, tra i quali non figura la disputa di una o più gare a porte chiuse, bensì, unicamente, la "*squalifica del campo di gioco per una giornata di gara*". Secondo la difesa estendere il divieto di impugnazione, per analogia, a una sanzione non espressamente menzionata costituirebbe una violazione del principio di tassatività e un'illegittima *analogia in malam partem* tra sanzioni che, per loro natura, sono ontologicamente diverse e non equiparabili.

Ha richiamato, infine, la giurisprudenza di settore, citando un'ampia rassegna di decisioni delle Corti Sportive d'Appello di vari Comitati Regionali (Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, etc.) che hanno, a proprio dire, costantemente ritenuto ammissibili e deciso nel merito reclami contro la sanzione della gara a porte chiuse, dimostrando che l'orientamento favorevole all'ammissibilità è largamente maggioritario.

Ha concluso ribadendo che una declaratoria di inammissibilità del reclamo costituirebbe una grave lesione del diritto di difesa, privando la società di un rimedio giurisdizionale endofederale effettivo, dato che l'imminente disputa della gara avrebbe reso inutile un successivo ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

All'udienza fissata nei termini stabiliti dal C.U. 47A del 31.7.2025 sono intervenuti per la reclamante l'Avv. Mattia Grassani e il Presidente della società.

L'avv. Grassani ha preliminarmente argomentato in ordine ai motivi posti a base della memoria integrativa, vertendo la stessa sulle ragioni di ammissibilità della domanda nonché, successivamente, sulle questioni di merito del reclamo, oggetto dell'atto principale.

Dopo la discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

Il gravame sottoposto al vaglio di questa Corte investe entrambe le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo: la squalifica del campo per una giornata, irrogata nella forma della disputa di una gara a porte chiuse e l'ammenda di € 700,00.

In via del tutto preliminare il Collegio è chiamato ad esaminare le questioni di ammissibilità del reclamo, con riferimento all'impugnazione della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse, oggetto della memoria integrativa depositata dalla società A.S.D. Vigor Trani in data 6 aprile 2026, con cui la reclamante ha preso posizione, in via del tutto esclusiva, sulla condizione di ammissibilità della domanda.

Come precisato in punto di fatto, con tale memoria la Società ha articolato nuove argomentazioni rispetto al deposito principale, fondate sulla violazione del principio di tassatività, sulla non equiparabilità ontologica tra la sanzione della squalifica del campo e quella della partita a "porte chiuse" - nonché su una nutrita rassegna di precedenti giurisprudenziali di altre Corti Sportive d'Appello Territoriali, richiamate al fine di superare il limite di non ammissibilità del reclamo ex art. 137, comma 3, lett. c, C.G.S..

Tale ultimo deposito, tuttavia, deve considerarsi tardivo e, pertanto, la memoria irricevibile.

Dirimente, sotto tale aspetto, è il termine abbreviato – in deroga al richiamato art. 77 C.G.S. – stabilito dal C.U. n. 47/A del 31 luglio 2025, che testualmente dispone: *“il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente alla data fissata per l'udienza”*.

La memoria integrativa è stata depositata presso la Segreteria di questa Corte il giorno prima dell'udienza, ma alle ore 16:50, pertanto in violazione del suindicato termine.

Irrilevante è l'assenza di un formale contraddittore, aspetto non contemplato dalla citata previsione e che stridrebbe, inevitabilmente, con la *ratio* della prescrizione.

Volendo, tuttavia, prescindere dalla tardività del deposito – e dalla conseguente irricevibilità della memoria integrativa – la Corte intende comunque fare chiarezza sull'interpretazione dell'inciso *“squalifica del campo”* e sulla sua – contestata – sovrapposibilità/equiparabilità alla sanzione della partita *“a porte chiuse”*, nonchè, conseguentemente, sulla riconducibilità di tale fattispecie nel novero della *lex specialis* di cui all'art. 137, co. 3, lett. c, C.G.S. che disciplina, per l'appunto, le sanzioni rientranti nel solo *“ambito regionale della LND e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica”*.

Sul punto la reclamante sostiene che la sanzione della *“gara a porte chiuse”* non sia esplicitamente menzionata nell'elenco tassativo contenuto nel richiamato articolo e che la sua equiparazione alla *“squalifica del campo”* costituirebbe un'inammissibile analogia *in malam partem*. Richiama, sul punto, numerosi precedenti di altre Corti territoriali che avrebbero, a proprio dire, ammesso reclami avverso la sanzione della gara a porte chiuse, così definendo *“isolata”* la giurisprudenza antitetica.

Invero, dalla lettura dei provvedimenti richiamati - cui la reclamante attribuisce carattere di piena ammissibilità - nonchè della copiosa giurisprudenza sul tema, emerge un dato contrario a quello dedotto dall'odierna istante: i reclami risultano pacificamente inammissibili con riguardo all'impugnazione della sanzione della squalifica e accoglibili per il solo profilo della sanzione economica. Le Corti, infatti, hanno dato seguito, in più occasioni (al pari di quella sottoposta all'esame di questa Corte) ad una valutazione di merito esclusivamente in ordine alla congruità della sanzione dell'ammenda, accessoria rispetto a quella principale.

Tale intervento non genera, automaticamente, un giudizio di ammissibilità del reclamo rispetto alla sanzione della squalifica/partita a porte chiuse, ma consente all'organo giudicante di esprimere una valutazione sulla proporzionalità e congruità della sola sanzione economica.

Con riguardo, poi, all'espressione *“squalifica del campo”*, cui la reclamante ha attribuito un significato univoco, in tal modo operando una distinzione netta da altre fattispecie, come quella della gara a porte chiuse, occorre precisare che tale espressione ricomprende tutte quelle sanzioni – appartenenti al medesimo genere, seppur di specie e gradazione differenti – che privano la società del pieno *“fattore campo”*, incidendo sulla fruizione e sulla disponibilità materiale dell'impianto sportivo e, quindi, sulla possibilità di disputare l'incontro nelle condizioni ordinarie.

Tali argomentazioni consentono di ritenere giuridicamente corretta, oltre che coerente con la finalità della norma, l'equiparazione funzionale delle sanzioni che rendono indisponibile l'impianto alla *“squalifica del campo”*.

Diversamente opinando, l'interpretazione proposta dalla reclamante - basata su una rigida distinzione tra le due sanzioni - si risolverebbe in un formalismo contrario alla *ratio* ed alla natura della previsione normativa, volta sia a garantire la definitività delle sanzioni che incidono sulla fruizione dell'impianto sportivo in ambito regionale della L.N.D. e dell'S.G.S., sia a garantire la celerità dei procedimenti e l'efficienza del sistema di giustizia sportiva, evitando che gli organi giudicanti vengano gravati da contenziosi relativi a provvedimenti aventi ad oggetto una dosimetria minima (una giornata).

Pertanto, chiariti tali aspetti e, con essi, la riconducibilità della sanzione in esame a quella annoverata dall'articolo in parola, ritenendo la domanda inammissibile, la Corte osserva, a titolo di *obiter dictum*, che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare, ad ogni modo, proporzionata e condivisibile in relazione alla gravità delle condotte contestate ed alla presenza di recidive specifiche.

L'analisi di questa Corte deve ora concentrarsi unicamente sulla congruità della sanzione dell'ammenda di € 700,00, unico profilo del reclamo suscettibile di valutazione nel merito.

Tale sanzione pecuniaria trova la sua giustificazione primaria nella gravità dei fatti contestati e, soprattutto, nelle recidive specifiche che emergono dagli atti ufficiali. La giurisprudenza sportiva è costante nell'applicare sanzioni pecuniarie per l'accensione di fumogeni e il lancio di oggetti, modulandone l'importo in base alla gravità e alla reiterazione delle condotte. L'ammenda di € 700,00 appare quindi, in linea di principio, congrua rispetto alla natura e alla pluralità degli addebiti, che includono non solo l'uso di materiale pirotecnico, ma anche il lancio di oggetti, il danneggiamento di strutture e il ferimento di un tesserato, con un potenziale dannoso e lesivo di rilievo.

Tuttavia, nel determinare la giusta misura della sanzione nel rispetto del principio di proporzionalità, la Corte non può esimersi dal considerare circostanze attenuanti che emergono dalla lettura dei referti di gara e dalle dichiarazioni del Commissario di campo: emerge l'immediata e ferma dissociazione pubblica della Società dai fatti, la collaborazione con le autorità per l'identificazione dei responsabili e l'intervento diretto di dirigenti e calciatori per placare gli animi, a rischio della propria incolumità. Tali comportamenti, sebbene non possano elidere la responsabilità oggettiva della società, costituiscono un elemento meritevole di valutazione positiva ai fini della mitigazione della sanzione pecuniaria.

Pertanto, il complessivo bilanciamento tra la gravità oggettiva dei fatti e la recidiva da un lato ed il comportamento collaborativo e proattivo tenuto dalla società dall'altro, ha determinato questa Corte ad accogliere il reclamo - per il solo aspetto della sanzione pecuniaria - riducendo l'ammenda ad € 400,00.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 17 Aprile 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 17/04/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci